

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 8 ottobre 2020, n. 158
Determinazione Dirigenziale n. 20 del 3 marzo 2020, in favore della Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia, S.S.16 KM. 681-420 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) loc. "Scivolaturo" a; e relative opere di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della nuova stazione di smistamento a 150 KV sita nel Comune di San Paolo di Civitate; di una nuova stazione di smistamento a 150 KV raccordata in entra-esci alla linea a 150 KV con la futura stazione RTN a 150 KV "Porto Cannone - San Severo", sita nel Comune di San Paolo di Civitate (Autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017);
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012 e Voltura in favore della Società LUCKY WIND S.p.A. con sede in Milano, Via Tiziano, 19.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

Rilevato che:

alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia, S.S.16 KM. 681-420 con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 3 marzo 2020, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) loc. "Scivolaturo" e relative opere di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV connessa alla sezione a

150 KV della nuova stazione di smistamento a 150 KV sita nel Comune di San Paolo di Civitate; di una nuova stazione di smistamento a 150 KV raccordata in entra-esci alla linea a 150 KV con la futura stazione RTN a 150 KV "Porto Cannone - San Severo", sita nel Comune di San Paolo di Civitate (Autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017), notificata alla società in data 3.3.2020.

la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota agli atti al prot. AOO_159 – 5.08.2020 – 0005585 ha formulato, richiesta di una proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, per la costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 20/2020, per le seguenti motivazioni:

“...la società intende partecipare alla prossima procedura d'asta di cui al DM 04/07/2019, che si aprirà il 30 settembre 2020 con chiusura il 30 ottobre con pubblicazione delle graduatorie al 30 gennaio 2021...”

“...In virtù delle misure adottate dal Governo contro l'emergenza sanitaria COVID-19, ovvero ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 103 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 37 del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentorio, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e quella del 15 aprile 2020, poi prorogato al 15 maggio 2020", di conseguenza, il corrente termine di inizio lavori del progetto autorizzato, tenuto conto di detta sospensiva, scade il 24.11.2020.....”;

con nota agli atti al AOO_159/PROT/24/09/2020/0006566 la società Lucky Wind 4 S.r.l. (cedente), congiuntamente alla società LUCKY WIND S.p.A. (subentrante) hanno chiesto l'intestazione dell'autorizzazione unica innanzi citata in favore della società subentrante a seguito di ramo d'azienda avvenuto con atto pubblico a rogito del notaio Antonio Rizzo Corallo di Manfredonia sottoscritto in data 11 settembre 2020, raccolta n. 8472, repertorio n. 11483, registrato in Foggia il 14 settembre 2020 al n. 13607/1T allegando quanto segue:

fotocopia documento riconoscimento legale rappresentante società subentrante;

fotocopia documento riconoscimento legale rappresentante società cedente;

copia conforme dell'atto notarile ad effetto traslativo da cui si evincano timbri notarili e registrazione presso il pubblico registro/camera commercio;

visura camerale storica della società subentrante;

visura camerale storica della società cedente;

dichiarazione in forma di atto notorio permanenza requisiti società cedente;

dichiarazione in forma di atto notorio possesso requisiti società subentrante;

dichiarazione d'impegno resa dal subentrante alla presentazione delle polizze fideiussorie.

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :

- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'atto di proroga era previsto entro il 02.09.2020;
- l'entrata in vigore della Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto 18/2020, con cui sono state introdotte nuove disposizioni in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli atti in scadenza e nello specifico, modificando l'art. 103, comma 2, è stato stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e Atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del T.U. di cui al DPR 6 giugno 2001, n.380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";
- Il termine di inizio dei lavori è previsto entro il 2 settembre 2020 e, conseguentemente l'autorizzazione perderebbe efficacia in caso di mancata concessione della proroga il giorno 2/9/2020, quindi oltre il termine del 31 Luglio previsto dall'art. 103 co 2 del DL 18/2020 convertito con legge 24 Aprile 2020 n. 27;
- che con nota acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 2.10.2020 – 0006818 la società ha inviato dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ai fini della certificazione antimafia;
- che in data 2 ottobre 2020 con PR_MIUTG_Ingresso_0224556_20201002 il servizio ha attivato presso la banca dati Nazionale Antimafia la procedura di verifica nei confronti della Società Lucky Wind S.p.A.

Sulla base di quanto riportato in narrativa:

non si ritiene la data 24 novembre 2020 quale nuova scadenza del termine di inizio lavori in virtù della invocata sospensiva ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020;

si ritiene di concedere una proroga di mesi 6 (sei) del termine di inizio dei lavori a tutto il 02 marzo 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;

si ritiene di prendere atto dell'istanza di voltura della Determinazione Dirigenziale n. 20 del 3 marzo 2020, in favore della Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia, S.S.16 KM. 681-420 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) loc. "Scivolaturo" e relative opere di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della nuova stazione di smistamento a 150 KV sita nel Comune di San Paolo di Civitate; di una nuova stazione di smistamento a 150 KV raccordata in entra-esci alla linea a 150 KV con la futura stazione RTN a 150 KV "Porto Cannone - San Severo", sita nel Comune di San Paolo di Civitate (Autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017) e sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. La voltura dell'autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:

o LUCKY WIND S.p.A..

o Iscrizione Registro delle Imprese di Milano P.IVA 02116900719 n. RERA MI-2594966;

o Sede legale: Via Tiziano, 19 – 20145 Milano.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto delle comunicazioni acquisite agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 05.08.2020 – 0005585 e con prot. n. AOO_159/PROT/24/09/2020/0006566 e con prot. n. AOO_159 – 02.10.2020 – 0006818 delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) loc. "Scivolaturo" e relative opere di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della nuova stazione di smistamento a 150 KV sita nel Comune di San Paolo di Civitate; di una nuova stazione di smistamento a 150 KV raccordata in entra-esci alla linea a 150 KV con la futura stazione RTN a 150 KV "Porto Cannone - San Severo", sita nel Comune di San Paolo di Civitate (Autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017);

di non ritenere la data 24 novembre 2020 quale nuova scadenza del termine di inizio lavori in virtù della invocata sospensiva ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020 per le ragioni in premessa esplicitate;

di concedere una proroga del termine di inizio dei lavori a tutto il 02 marzo 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;

di prendere atto dell'istanza di voltura della Determinazione Dirigenziale n. 20 del 3 marzo 2020, in favore della Società Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia, S.S.16 KM. 681-420 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune di Apricena (FG) loc. "Scivolaturo" a; e relative opere di connessione costituite da una sotto stazione utente 30/150 KV connessa alla sezione a 150 KV della nuova stazione di smistamento a 150 KV sita nel Comune di San Paolo di Civitate; di una nuova stazione di smistamento a 150 KV raccordata in entra-esci alla linea a 150 KV con la futura stazione RTN a 150 KV "Porto Cannone - San Severo", sita nel Comune di San Paolo di Civitate (Autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017) e sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. La voltura dell'autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:

o LUCKY WIND S.p.A..

o Iscrizione Registro delle Imprese di Milano P.IVA 02116900719 n. RERA MI-2594966;

o Sede legale: Via Tiziano, 19 – 20145 Milano.

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione

dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
- d. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 8 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - o all'Albo Telematico
 - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
 - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - o ai Comuni di Apricena e San Paolo di Civitate;
 - o alle Società "Lucky Wind 4 Srl" e LUCKY WIND S.p.A., a mezzo pec, in qualità di destinatari diretti del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Iadaresta Carmela, Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta**